

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, con Decreto Presidenziale n. 541/2018, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, nei siti web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Università degli Studi di Messina, del presente avviso relativo agli atti del giudizio R.G. 71/2018:

**Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R. Sicilia, sede di Catania, Sez. I, R.G. n. 71/18

**Nome della ricorrente:**

PIRAINO Mariarita, rappresentata dall'avv. Concetta Bosurgi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Messina, Via dei Verdi, 85;

**Amministrazioni resistenti:**

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Università degli Studi di Messina e Cineca

**Soggetti controinteressati:**

Fazzone Laura e tutti gli altri gli altri soggetti controinteressati individuati nei candidati che hanno conseguito una posizione utile nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2017/2018, pubblicata il 3.10.2017.

**Estremi dei provvedimenti impugnati:**

Con il ricorso introduttivo del giudizio proposto innanzi al TAR Sicilia Catania (R.G. N. 71/2018) la ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione: 1) della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2017/2018, pubblicata il 3.10.2017, nella quale la stessa, collocata al posto n. 24743, con punti 45,00, non è stata ammessa al Corso di Laurea suddetto per essere risultata collocata oltre l'ultimo posto utile; 2) I successivi scorrimenti nella parte in cui non hanno consentito l'iscrizione della ricorrente; 3) Il provvedimento, di cui non si conosce numero né data, con cui l'Università degli Studi di Messina ha approvato la correzione delle prove di concorso della ricorrente; 4) I verbali della Commissione del concorso, di cui

non si conosce numero né data; 5) Il bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Messina; E tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compreso il D.M. del 28.6.2017 n. 477, disciplinante le modalità di svolgimento del test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato per l'anno scolastico 2017/2018 e tutti gli atti allegati ad esso, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione, il D.M. 10.8.2017 n. 618 nella parte in cui fissa il numero massimo dei posti a livello nazionale; Ed ha richiesto l'accertamento del diritto della stessa ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione.

**Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

I – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, Legge 2.8.1999 n. 264 e del D.M. 477 del 28.6.2017. Eccesso di potere

Secondo le disposizioni appena citate, indicate in rubrica, le prove di ammissione avrebbero dovuto vertere, per espressa previsione normativa, su argomenti di cultura generale, e precisamente provenienti dalla cultura della scuola secondaria di II grado, anche considerato che la **logica non è un argomento, né una materia, che si studia a scuola,** mentre nel caso di specie, le prove di logica sono state così decisive da averne previsto nell'elevato numero di 20 (oltre a 2 prove di cultura generale), tant'è che l'illegittimità che si riscontra nel test di ammissione è proprio la sproporzione di tali prove di logica rispetto all'esiguità delle prove di cultura generale.

Appare evidente che, alla ricorrente, che nelle prove di logica ha totalizzato un punteggio di 12,20 su 30), andrebbe assegnato un punteggio di **30,00**, che ove la prova fosse stata correttamente somministrata nelle proporzioni di legge, poteva essere ottenuto ben rispondendo ai quesiti di "cultura generale, sulla base di programmi della scuola secondaria superiore", con la conseguenza che la medesima avrebbe certamente raggiunto il punteggio utile ai fini dell'ammissione.

II – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del D.M. 477/2017, dei principi di trasparenza e buon andamento della PA. Eccesso di potere.

Diversamente da quanto previsto dalle disposizioni appena citate, indicate in rubrica, nella fattispecie in esame, come ogni anno, la prova di ammissione al Corso di laurea de quo non è stata predisposta dall'Università degli Studi di Messina, bensì

dal CINECA, al quale è stata attribuita la intera gestione, peraltro senza alcuna gara pubblica, ma attraverso affidamento diretto.

Sulla base delle disposizioni legislative/regolamentari sopra richiamate, l'Università degli Studi di Messina avrebbe avuto l'onere di predisporre la prova di ammissione, e non invece il CINECA, con la conseguenza che la predisposizione, da parte del CINECA, della prova di ammissione, peraltro senza alcun coinvolgimento della Commissione esaminatrice, è estremamente illegittima.

Ciò anche per il motivo che, non essendo esistenti i verbali attestanti l'elaborazione dei quesiti da parte del CINECA, non può essere neppure sottoposto a verifica di legittimità l'operato dello stesso CINECA, né dell'Amministrazione.

III - Violazione del principio di segretezza e di anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, e del bando di concorso quale lex specialis. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del D.M. 28.6.2017 n. 477 e degli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere.

L'Università degli Studi di Messina, avendo fatto gestire la prova di ammissione al CINECA, è incorsa, anche per l'anno in corso, nelle stesse irregolarità riscontrate negli anni precedenti.

Com'è noto, la normativa indicata in rubrica, interamente recepita dal bando di concorso, costituente la *lex specialis* del concorso, prevede espressamente che **l'associazione candidato – modulo di risposta deve avvenire in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA di Bologna**, con modalità procedurali rigorose, mirate a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di par condicio in sede di correzione delle prove, ricalcando quelle nazionali in vigore in materia di accesso al pubblico impiego.

Nel caso di specie, la prova selettiva si è in concreto svolta violando tali disposizioni ed in particolare tali garanzie.

Ed infatti, anche quest'anno accademico, così come negli anni precedenti, nonostante le ammonizioni sul punto provenienti dal Consiglio di Stato (parere n. 4233 del 14.10.2013), il codice alfanumerico era presente nel modulo risposte del candidato e, per di più, a differenza degli anni passati, è stato consegnato ai candidati

privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore non chiuso come invece avviene con le schede anagrafiche.

**Estremi del decreto presidenziale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami di cui al presente avviso:**

Con Decreto Presidenziale n. 541/2018 del 2.2.2018, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, a mezzo della pubblicazione del presente avviso nel sito web delle Amministrazioni intimate (Miur e Università degli Studi di Messina).

Nei siti web delle Amministrazioni intimate vengono pubblicate, unitamente al presente avviso, **il testo integrale del ricorso iscritto al n. 71/2018 e l'elenco nominativo dei controinteressati**, identificati nei candidati che hanno conseguito una posizione utile nelle graduatorie impugnate.

Si rappresenta che **lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (71/2018) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della Sezione "Tribunali Amministrativi Regionali" – sottosezione "Sicilia-Catania", ovvero chiedendo apposita password all'Amministrazione della G.A.